

AMBIENTE



I delitti di inquinamento e disastro ambientale

di Gabriele Mighela

Nella descrizione normativa della tipicità del delitto di cui all'art. 452-bis codice penale l'inquinamento ambientale è definito evocando concetti di indubbia valenza sostanziale che si è inteso ancorare ai referenti definatori della misurabilità e della significatività. Si tratta di elementi di specializzazione del risultato-evento (compromissione o deterioramento) che la condotta di inquinamento deve produrre e che, risulta chiaro, nell'espansione dell'offesa al massimo livello, induce le alterazioni irreversibili dell'art. 452-quater codice penale.

Si capisce, quindi, come il rapporto che lega le due disposizioni poggi su un giudizio di valore che riserva l'intervento con il disastro ambientale ai casi di maggiore gravità, in cui la lesione risulta connotata da tratti di alterazione che producono modifiche irreversibili degli equilibri di sistema e che non permettono all'ambiente di reagire ripristinando lo status quo ante.

Inquinamento ambientale

Il delitto di **inquinamento ambientale** è oggi ripetutamente interpretato nel senso che il concetto di danno ambientale non è integrato unicamente nelle ipotesi più gravi di inquinamento.

Secondo l'**art. 452-bis codice penale**, infatti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'**art. 452-bis** è la risposta più rigorosa dell'ordinamento ai pressanti problemi in materia ambientale stante l'insufficienza delle contravvenzioni previste dall'**art. 137**, comma 5, **art. 279**, comma 2, **art. 256 TUA**.

La norma descrive l'inquinamento come la **compromissione o il deterioramento di taluna delle matrici ambientali**: acqua, aria e suolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, che quindi di fatto determina un danno ambientale.

L'inquinamento ambientale è caratterizzato dal focus sul danno alle matrici ambientali rispetto, invece, alla configurazione datane dalle contravvenzioni, in cui è posto l'accento sul pericolo astratto al bene ambientale. Questa compromissione o deterioramento, perché si configuri deve però essere significativa e misurabile.

Relativamente alla nozione di inquinamento è particolarmente significativa la **sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 46170/2016**, secondo cui i due termini, compromissione o deterioramento, rappresentano una diversa condizione di degrado dell'originario assetto della matrice ambientale, quali ad esempio il fatto che il fenomeno sia o no reversibile, o comunque in generale, tali termini non riflettono un pregiudizio tendenzialmente minore o maggiore per l'ambiente né infine possono essere considerati sinonimi.

Sostiene, infatti, la Corte che, nell'individuazione del si-

gnificato concreto da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» non assume decisivo rilievo la denominazione di «inquinamento ambientale» attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'**art. 5**, comma 1, lett. 1-*ter* del d.lgs. 152/2006, così come il riferimento ad un «deterioramento significativo e misurabile» contenuto nella definizione di danno ambientale nell'**art. 300** del medesimo decreto legislativo.

L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini – autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro – che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della **"compromissione"**, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del **"deterioramento"**, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.

Si tratta di un reato di evento – la compromissione o il deterioramento – che riguarda o una sola matrice ambientale come le acque o l'aria o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, sia un ecosistema nel suo complesso o la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna. L'**art. 452-bis**, è reato di danno e a forma libera e può configurarsi anche nel caso di condotte omissive rispetto per esempio a determinate prescrizioni inserite nelle varie autorizzazioni. È sufficiente il dolo generico.

L'**art. 452-bis** prevede che la compromissione o il deterioramento debbano essere comunque, **«significativi» e «misurabili»**, dove la significatività ricomprende non solo le porzioni estese richiamate ma anche con riferimento a criteri di carattere qualitativo sempre riguardo all'ambiente.

Inoltre, l'inquinamento deve essere **abusivo**; la condotta si considera abusiva quando è contraria a norma e quindi ci si trova in presenza di attività eseguite in mancanza di autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni ordinate dall'autorità al rilascio delle medesime. Tali attività posso-

AMBIENTE

no attuarsi nel modo più vario come, per esempio, scarichi, discariche, violazione di norme e prescrizioni. La tesi maggioritaria in dottrina e giurisprudenza di merito è che “abusivamente” significa in contrasto con qualsiasi norma di legge o prescrizione amministrativa, non solo in ambito ambientale ma anche in altri settori.

Secondo la giurisprudenza, in particolare, sussiste il carattere abusivo qualora le attività inquinanti vengano svolte “nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate al tipo di attività svolta, aventi natura diversa rispetto a quella autorizzata”.

L’evento di danno oltre che compromettere l’ambiente deve anche essere misurabile; da questo punto di vista soccorrono i concetti già previsti in tema di bonifica dei siti su cui occorre necessariamente distinguere tra “sito potenzialmente contaminato” e “sito contaminato”, mediante le differenti definizioni di concentrazioni soglia di contaminazione e soprattutto le concentrazioni soglia di rischio definite come “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica” e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. Solo in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) si parla di sito contaminato (art. 240, comma 1, lett. e), con il conseguente obbligo di attivare le procedure di bonifica.

Bisogna peraltro sottolineare che oltre all’utilizzo di questi criteri è necessario fare una valutazione attraverso alcuni indici che riguardano le circostanze che hanno prodotto l’inquinamento da intendersi come la pluralità di violazione delle norme poste a tutela e le difficoltà di ripristino. Sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali è stato affermato che la “compromissione” e il “deterioramento” del delitto di inquinamento ambientale consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

Ai fini dell’integrazione del reato, quindi, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, essendo sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

Disastro ambientale

L’art. 452-*quater* codice penale, stabilisce testualmente: “fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

L’art. 452-*quinqües* stabilisce, inoltre, che:

“se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Occorre osservare che il delitto di disastro ambientale ha, quale oggetto di tutela, l’**integrità dell’ambiente** ed in ciò si distingue, peraltro, dal disastro innominato di cui all’art. 434 codice penale, menzionato nella clausola di riserva, posto a tutela della pubblica incolumità, peraltro come

norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche disciplinate dagli articoli che lo precedono.

Nei delitti contro l'incolumità pubblica, si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine «incolumità», non è affatto casuale, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema.

Un primo requisito del disastro ambientale, come emerge dalla lettura della norma, è quello della **“abusività” della condotta**, comune anche ad altri delitti contro l'ambiente, quali l'inquinamento ambientale, sanzionato dall'art. 452-*bis*.

Può rilevarsi che le prime due ipotesi di disastro ambientale sono focalizzate sulla **lesione dell'ecosistema**, mentre la terza si configura un reato **pluri-offensivo, che tutela sia l'integrità del bene ambiente quanto una forma qualificata di pubblica incolumità**.

- La prima ipotesi consiste in una alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema di carattere **«irreversibile»**.
- La seconda in un evento «la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».
- La terza incrimina, infine, come macroevento: «l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

La natura della figura di cui al n. 3 non appare di agevole definizione. Da un punto di formale questa può essere ricondotta, piuttosto che al delitto con evento di danno in senso stretto, all'ipotesi dell'incriminazione del fatto di pericolo concreto. Ciò almeno nella ipotesi in cui sia l'indicatore alternativo del numero di persone esposte a pericolo a dare conto della lesione/offesa all'incolumità pubblica, lesione da intendere non solo come distruzione del bene protetto, ma come concreta esposizione di esso al pericolo della sua verifica.